

DELIBERA N. 294/23/CONS

**REGOLAMENTAZIONE IN MATERIA DI ACCESSIBILITÀ DEL SISTEMA
DI NUMERAZIONE AUTOMATICA DEI CANALI DELLA TELEVISIONE
DIGITALE TERRESTRE**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 22 novembre 2023;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” (di seguito “*Legge istitutiva*”);

VISTA la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (codificazione);

VISTA la direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato (di seguito “*direttiva sui servizi di media audiovisivi*”);

VISTA la direttiva (UE) n. 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (di seguito “*Codice europeo delle comunicazioni elettroniche*”);

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)*” (di seguito “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”);

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente*

il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato” (di seguito “Tusma”);

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 22 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante “*Adozione del Regolamento recante la disciplina dell'accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della 7 agosto 1990, n. 24 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*”;

VISTA la delibera n. 107/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante “*Adozione del Regolamento concernente le procedure di consultazione nei procedimenti di competenza dell'Autorità*”;

VISTA la delibera n. 216/00/CONS del 5 aprile 2000, recante “*Determinazione degli standard dei decodificatori e le norme per la ricezione dei programmi televisivi ad accesso condizionato*” e, in particolare, l'Allegato A, recante “*Specifiche tecniche per la realizzazione di sintonizzatori-decodificatori per la ricezione dei segnali di televisione digitale numerica*”;

VISTA la delibera n. 155/09/CONS del 31 marzo 2009, recante “*Integrazione della delibera n. 216/00/CONS a seguito del nuovo piano nazionale di ripartizione delle frequenze*”;

VISTA la delibera n. 629/10/CONS del 9 dicembre 2010, recante “*Integrazione della delibera n. 216/00/CONS a seguito del piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre*”;

VISTA la delibera n. 367/13/CONS, del 4 giugno 2013, recante “*Costituzione del Tavolo Tecnico con il compito di individuare le soluzioni relative allo standard dei*

decodificatori, alla navigazione tematica tra i canali attraverso le guide elettroniche ai programmi (EPG), in previsione dell'obbligo di integrazione del DVB-T2 in tutti gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi, venduti a partire dal 1 gennaio 2015, ai sensi dell'articolo 3-quinquies, comma 5, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44”;

VISTA la delibera n. 482/14/CONS, del 23 settembre 2014, recante “*Istituzione di un osservatorio permanente sull’innovazione dei servizi di media audiovisivi*”;

VISTA la delibera n. 685/15/CONS del 16 dicembre 2015, recante “*Modifiche alla determinazione degli standard dei decodificatori e le norme per la ricezione dei programmi televisivi ad accesso condizionato di cui alla delibera n. 216/00/CONS*”;

VISTA la delibera n. 39/19/CONS, del 7 febbraio 2019, recante “*Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF)*”, come modificata dalla delibera n. 162/20/CONS, del 23 aprile 2020 e, da ultimo, dalla delibera n. 43/22/CONS, del 10 febbraio 2022;

VISTA la delibera n. 116/21/CONS, del 21 aprile 2021, recante “*Aggiornamento del piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, delle modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e delle relative condizioni di utilizzo*”;

VISTA la delibera n. 149/22/CONS, del 19 maggio 2022, recante “*Avvio del procedimento concernente la prominence dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale e del sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre*”;

VISTA la delibera n. 266/22/CONS, del 19 luglio 2022, recante “*Approvazione delle Linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ai sensi dell’articolo 59, comma 6, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208. (Quinquennio 2023-2028)*”;

VISTA la delibera n. 14/23/CONS, del 25 gennaio 2023, recante “*Consultazione pubblica in materia di prominence dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale e di accessibilità del sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre*”;

VISTI i contributi prodotti dalle associazioni ANDEC - Associazione Nazionale Importatori e Produttori di Elettronica Civile, Anitec-Assinform - Associazione Italiana per l'*Information and Communication Technology* (nel seguito, anche Anitec-Assinform), Associazione Aeranti-Corallo (nel seguito, anche Aeranti-Corallo), Associazione Disabili Visivi APS-ETS (ADV), Associazione italiana ciechi di guerra ETS, Associazione Media Audiovisivi Europei, Associazione Nazionale delle Famiglie delle persone con Minorazioni Visive APS-ETS, Associazione OMItaliane (nel seguito, anche OMItaliane), Associazione Retina Italia ODV-ETS, Associazione TV Insieme (nel seguito, anche TV Insieme), Assoutenti APS, Confindustria Radio Televisioni (nel seguito, anche CRTV), Radio Nazionali Associate (nel seguito, anche RNA), Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS (UIC), *Web Radio Associate* (nel seguito, anche WRA), dalle società DAZN Limited (nel seguito, anche DAZN), Discovery Italia S.r.l. (nel seguito, anche Discovery), Paramount Global, Rai – Radio Televisione Italiana S.p.A. (nel seguito, anche Rai), Reti Televisive Italiane S.p.A. (nel seguito, anche RTI), RTL 102,500 HIT RADIO S.r.l. (nel seguito, anche RTL), Sky Italia S.r.l. (nel seguito, anche Sky), Still S.r.l. (nel seguito, anche Still), TIM S.p.A. (nel seguito, anche TIM), Vodafone Italia S.p.A. (nel seguito, anche Vodafone) e dal signor Giorgio Marsiglio;

VISTE le istanze di audizione delle associazioni Aeranti-Corallo, Anitec-Assinform, CRTV, OMItaliane, RNA, WRA e delle società DAZN, Discovery, Rai, RTI, RTL, Sky, TIM;

SENTITA, in data 30 marzo 2023, la Società RTI;

SENTITA, in data 30 marzo 2023, la Società Sky;

SENTITA, in data 31 marzo 2023, l'Associazione OMItaliane;

SENTITA, in data 31 marzo 2023, la Società TIM;

SENTITA, in data 31 marzo 2023, l'Associazione WRA;

SENTITA, in data 3 aprile 2023, l'Associazione Anitec-Assinform;

SENTITA, in data 3 aprile 2023, l'Associazione Aeranti Corallo;

SENTITA, in data 3 aprile 2023, la Società Discovery;

SENTITA, in data 4 aprile 2023, l'Associazione RNA;

SENTITA, in data 4 aprile 2023, la Società RTL;

SENTITA, in data 12 aprile 2023, la Società Rai;

SENTITA, in data 13 aprile 2023, l'Associazione CRTV;

SENTITA, in data 26 aprile 2023, la Società DAZN;

AVUTO RIGUARDO ai contributi prodotti e alle osservazioni formulate dai soggetti interessati in merito allo schema di provvedimento nel corso delle audizioni, che di seguito si sintetizzano:

Allegato A alla delibera n. 14/23/CONS – D1: si condivide la conferma dell'obbligo di installazione del sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre su tutti i dispositivi idonei alla ricezione del segnale televisivo digitale terrestre?

- Numerosi soggetti [Aeranti-Corallo, Anitec-Assinform, CRTV, Discovery, Rai, RTI, RTL, Still, TIM, TV Insieme e Vodafone] condividono la previsione dell'Autorità.
- Un soggetto [Andec] ritiene ammissibile l'obbligo per televisori e *decoder* televisivi, mentre dovrebbero essere esclusi altri prodotti accessori, quali i sintonizzatori esterni per *personal computer*. Un altro soggetto [Discovery] ritiene opportuno che sia chiarito se nell'ambito dei dispositivi idonei alla ricezione del segnale televisivo digitale terrestre (DTT – *digital terrestrial television*) sono inclusi anche: *i*) i dispositivi che ritrasmettono su IP la televisione digitale terrestre o solo quelli che ricevono il segnale DTT tramite antenna; *ii*) i cosiddetti *dongle*, ossia gli adattatori che, una volta collegati all'apparecchio televisivo, presentano interfacce di navigazione e accesso a servizi e contenuti di media audiovisivi. Un soggetto [TIM] ritiene che la regolamentazione in tema di accessibilità del sistema di numerazione automatica dei canali DTT si applichi al solo caso in cui l'accesso ai canali avvenga tramite *tuner* di sintonizzazione DTT.

Allegato A alla delibera n. 14/23/CONS – D2: si condivide la previsione che i gestori delle interfacce software e i produttori di dispositivi idonei alla ricezione del segnale televisivo digitale terrestre attribuiscono le numerazioni conformemente a quanto previsto dai piani stabiliti dall'Autorità?

- Numerosi soggetti [Aeranti-Corallo, Andec, Anitec-Assinform, CRTV, Discovery, Rai, RTI, RTL, Still, TV Insieme e Vodafone] condividono la previsione dell'Autorità.

- Un soggetto [Anitec-Assinform] rileva la peculiarità della destinazione d’uso di alcune fattispecie di prodotti e servizi, quali i ricevitori televisivi all’interno di strutture collettive (ad esempio, gli alberghi), presso le quali sono spesso utilizzati sistemi di distribuzione dei segnali televisivi ibridi e interfacce utente dedicate ad offrire agli utenti un portafoglio specifico di contenuti e per le quali la numerazione dei canali potrebbe essere differente da quella prescritta dall’Autorità. Un altro soggetto [Sky] evidenzia come la delibera ponga un divieto di utilizzare le posizioni 0-999 per i servizi di media audiovisivi diversi da quelli diffusi su digitale terrestre, misura che non consentirebbe più agli abbonati di selezionare, utilizzando i tasti numerici del telecomando, i servizi di media audiovisivi presenti nella guida elettronica ai programmi (EPG) e diffusi su mezzi diversi dal digitale terrestre. Un soggetto [TIM] precisa che, qualora i canali DTT fossero accessibili tramite piattaforme *pay*, i gestori delle interfacce utenti potrebbero, secondo specifici accordi commerciali con gli emittenti interessati, concordare una diversa numerazione.
- Un soggetto [Still] evidenzia che, per quanto riguarda i gestori di interfacce *software*, non si rinviene una previsione che obblighi qualsiasi interfaccia *software* applicabile a *smart tv*, *decoder* o *set-top-box* a consentire l’accesso alla sintonia digitale terrestre tramite elenco canali LCN. Le previsioni di cui all’Allegato A sono infatti applicabili ai gestori di interfacce *software* che consentono l’accesso ai canali del digitale terrestre e, dunque, a parere dello stesso soggetto [Still], un gestore di interfaccia *software* potrebbe eludere l’obbligo evitando di fornire l’accesso al DTT nella propria interfaccia. Il medesimo soggetto [Still] ritiene, inoltre, che debba essere consentito all’utente di scegliere l’accesso mediante canale numerico come metodo preferenziale di interfaccia (il sistema che si presenta all’avvio del dispositivo).

Allegato A alla delibera n. 14/23/CONS – D3: si condivide la previsione concernente la fornitura di telecomandi (almeno uno), per dispositivi idonei alla ricezione del segnale televisivo digitale terrestre, che presentino i tasti numerici e che tali tasti siano utilizzabili dall’utente da qualsiasi ambiente?

- Un soggetto [Andec] condivide la previsione concernente la presenza di tasti numerici sui telecomandi, ma non ritiene praticabile la previsione concernente l’abilitazione di tali tasti da qualsiasi ambiente del dispositivo, in particolare da *app*, in considerazione dei costi da sostenere per lo sviluppo di *app* destinate al solo mercato italiano e dei lunghi tempi di certificazione.



- Un soggetto [Anitec-Assinform] rileva come la scelta dei produttori di dotare i dispositivi di un telecomando semplificato (in alcuni casi senza tasti numerici) risponda a una generale e crescente richiesta da parte dei consumatori di poter disporre di un telecomando di dimensioni ridotte e con i soli tasti ritenuti essenziali per accedere semplicemente alle funzioni più frequentemente utilizzate. Secondo il medesimo soggetto [Anitec-Assinform], l'obbligo di fornire un telecomando aggiuntivo con specifici pulsanti numerati per il mercato italiano, anche per produttori stabiliti all'estero o per dispositivi importati, risulterebbe non proporzionato alla luce di quanto previsto dal *Tusma* e dei poteri che l'Autorità è chiamata ad esercitare. Con riferimento, inoltre, alle modalità di funzionamento dei tasti numerici, lo stesso soggetto [Anitec-Assinform] rileva come non sia possibile prevedere che tali tasti forniscano un accesso diretto ai canali DTT da qualsiasi funzionalità o applicazione che l'utente stia utilizzando, in quanto tali tasti, al pari di altri tasti presenti sul telecomando, sono risorse di sistema che necessariamente assolvono a funzioni differenti a seconda del contesto di utilizzo (ad esempio, l'accesso alle pagine dei servizi *teletex*, l'inserimento di PIN per l'impostazione del *parental control* o di altre funzioni ad accesso riservato, il posizionamento sull'elenco dei canali per la visualizzazione delle informazioni di programma o dell'anteprima della guida canali elettronica, in ambiente diverso dal digitale terrestre, l'accesso a canali numerati secondo altro ordinamento).
- Un soggetto [TIM] ritiene che le piattaforme a pagamento dovrebbero essere escluse dall'applicazione della previsione, in quanto su tali piattaforme potrebbe essere previsto un utilizzo diverso per i tasti numerici.
- Un soggetto [Discovery] invita l'Autorità a prevedere, ove tecnicamente possibile, *i*) che il telecomando presenti, oltre ai tasti numerici, anche un tasto rapido per accedere direttamente al sistema di numerazione automatica dei canali DTT (il cosiddetto menu o lista canali), utilizzabile dall'utente a partire da qualsiasi ambiente, anche a dispositivo spento e *ii*) che eventuali ulteriori telecomandi privi di tasti numerici presentino un tasto rapido per accedere direttamente al sistema di numerazione automatica dei canali DTT utilizzabile dall'utente da qualsiasi ambiente, anche a dispositivo spento, e siano privi di singoli tasti di accesso rapido ad applicazioni proprietarie o servizi OTT, poiché questi conferirebbero alle predette applicazioni un privilegio, in termini di visibilità e accessibilità, a discapito dei canali DTT.
- Diversi soggetti [Aeranti-Corallo, CRTV, RTI e TV Insieme] ritengono che tutti i telecomandi dovrebbero essere dotati di tastierino numerico. Due soggetti [Aeranti-



Corallo e CRTV] ritengono che i tasti debbano essere utilizzabili dall'utente in qualsiasi ambiente del dispositivo; secondo un soggetto [Aeranti-Corallo], in ogni caso, nessun telecomando dovrebbe contenere tasti per l'accesso diretto a servizi a pagamento, mentre a parere di un altro soggetto [CRTV], i telecomandi privi di tasti numerici di accesso ai canali DTT non devono presentare alcun tasto rapido di avvio delle applicazioni indicate sul tasto stesso. Due soggetti [CRTV e RTI] invitano l'Autorità a prevedere esplicitamente che l'eventuale telecomando sprovvisto di tasti numerici presenti almeno un tasto per l'accesso ai canali DTT.

- Un soggetto [RTL] invita l'Autorità a prevedere che sia fornito un solo telecomando che presenti solo i tasti numerici e nessun tasto rapido o, in subordine, la presenza sui telecomandi di un tasto specifico per accedere ai servizi radiofonici onde evitare disparità di trattamento tra i fornitori di servizi radiofonici e i *player* globali. Anche un altro soggetto [CRTV], rappresentando la posizione delle Radio Associate, condivide l'opportunità di prevedere la presenza sui telecomandi di un tasto specifico per accedere ai servizi radiofonici.
- Un soggetto [Still] suggerisce di integrare la previsione dell'Autorità specificando che deve essere vietato subordinare la possibilità di selezione numerica diretta dal telecomando all'attivazione di *menu* o all'avvio di funzioni o applicazioni specifiche, in quanto la selezione numerica del DTT deve essere sempre attiva sin dall'accensione del dispositivo. Il medesimo soggetto [Still] suggerisce, inoltre, nel caso in cui il dispositivo supporti anche altri sistemi di numerazione dei canali (satellitare e terrestre), di prevedere la fornitura di più telecomandi oppure la presenza sul telecomando di un selettore diretto (ad esempio, DTT/SAT) per determinare e selezionare direttamente dal telecomando la tipologia di numerazione.

Allegato A alla delibera n. 14/23/CONS – D4: si condivide la previsione che i contenuti televisivi trasmessi in digitale terrestre siano accessibili direttamente dalla prima finestra delle home page dei dispositivi e che il sistema di numerazione automatica sia accessibile con un numero massimo di due click?

- Numerosi soggetti [Aeranti-Corallo, CRTV, Discovery, Rai, RTI, RTL, TV Insieme e Vodafone] condividono la previsione dell'Autorità.
- Un soggetto [Andec] condivide l'intento di dare la massima evidenza ai contenuti del DTT nei ricevitori “*smart*” che dispongono di una *home page*, mentre, per quanto concerne i dispositivi tradizionali, in cui all'accensione è visualizzato il



canale DTT, non dovrebbe essere richiesta alcuna modifica. In merito al limite dei due *click*, il medesimo soggetto [Andec] rimanda a quanto detto in risposta alla domanda D3, ritenendo che dovrebbe piuttosto applicarsi la logica del *best effort*.

- Un soggetto [Anitec-Assinform] ritiene che l'attuale livello di accessibilità del sistema di numerazione DTT già garantisca il principio di semplicità d'uso indicato dal legislatore. Inoltre, la presentazione sullo schermo di elementi grafici quali "*home page*" o "icone" e relativi percorsi di navigazione aggiungerebbe un'ulteriore e inutile complessità nell'uso dei dispositivi non connessi a Internet, mentre i dispositivi connessi a Internet già consentono generalmente l'accesso alla lista canali LCN o in modo diretto o con un solo passaggio di navigazione dalla *home page* dell'interfaccia utente.
- Un soggetto [Aeranti-Corallo] ritiene che il dispositivo, al momento dell'accensione, debba posizionarsi automaticamente sulla *home page* del servizio LCN. Tre soggetti [CRTV, Rai e RTI] propongono di prevedere che il dispositivo:
i) debba essere avviato, dopo la prima installazione o dopo una sua eventuale reinstallazione, dal primo servizio del digitale terrestre (LCN=1); *ii*) si sintonizzi all'accensione sempre sull'ultimo servizio/canale DTT fruito. Due soggetti [CRTV e RTI] ritengono che eventuali *menu* grafici generati e gestiti dal televisore in autonomia debbano essere richiamabili a schermo solo previa esplicita e contestuale azione da parte dell'utente. Un soggetto [RTL] invita l'Autorità a prevedere che, in fase di installazione e successive accensioni, i dispositivi si sintonizzino sulla *home page* dei SIG e che nella *home page* ci sia anche un'icona per accedere ai servizi radiofonici.
- Un soggetto [Discovery] propone di riformulare tale previsione tenendo conto di quanto espresso in risposta alla domanda D3, ossia considerando la presenza, sui telecomandi, dei tasti numerici o di un tasto rapido per l'accesso al DTT.
- Un soggetto [Still] evidenzia che le previsioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 4 dell'Allegato A alla delibera sottoposta a consultazione, non devono essere considerate come alternative rispetto a quanto previsto dal comma 2 dello stesso articolo e che dovrebbe essere possibile per l'utente scegliere di visualizzare all'accensione del dispositivo la lista dei canali LCN e non l'*home page*.
- Un soggetto [TIM] ritiene che dovrebbe essere consentito al fornitore di proporre al cliente, accanto alla lista LCN, anche delle viste specifiche dei canali DTT selezionabili attraverso dei filtri per categorie.

Allegato A alla delibera n. 14/23/CONS – D5: si condivide la previsione concernente l'utilizzo di un unico logo per l'accesso al sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre?

- Numerosi soggetti [Aeranti-Corallo, Andec, CRTV, Discovery, Rai, RTI, RTL, Still e TV Insieme] condividono la previsione dell'Autorità.
- Un soggetto [Andec] ritiene che per i dispositivi “tradizionali” non dovrebbe essere applicato alcun obbligo, mentre i gestori di tutti gli altri dispositivi dovrebbero avere un margine di flessibilità nell'utilizzare e collocare il logo.
- Un soggetto [Anitec-Assinform] non ravvede la necessità di introdurre nuovi loghi o simboli, in quanto ritiene che le diciture (TV, In onda, Guida, *etc.*), già oggi in uso, siano di immediata riconoscibilità e ampiamente adeguate a semplificare l'accesso al sistema di numerazione automatica DTT. Nel caso in cui l'Autorità ritenga indispensabile la definizione di un logo in formato grafico, il medesimo soggetto [Anitec-Assinform] richiede che l'utilizzo di tale logo non sia obbligatorio. Un altro soggetto [TIM] ritiene che la previsione concernente l'unico logo potrebbe rappresentare una complicazione non necessaria e di cui non ravvede alcuna utilità aggiuntiva, e invita l'Autorità a prevedere un obbligo di trasparenza e di facilità di accesso del cliente alla lista dei canali LCN, lasciando al fornitore la libertà di individuare la migliore modalità per adempiervi. Un soggetto [Vodafone] ritiene che la previsione in oggetto risulti non proporzionata all'obiettivo e rappresenta come, secondo la propria esperienza, sovraccaricare l'interfaccia utente con loghi e *badge* possa confondere e degradare l'esperienza complessiva dell'utente finale.
- Un soggetto [Rai] ritiene necessario che il *link* rimandi esclusivamente ai servizi *broadcast* su digitale terrestre, al fine di semplificare l'esperienza dell'utente e di distinguere la “televisione tradizionale” dai servizi distribuiti tramite protocollo IP.

Allegato A alla delibera n. 14/23/CONS – D6: si condivide la previsione concernente l'avvio di un Tavolo tecnico ad hoc al fine di pervenire a una definizione condivisa del logo per l'accesso al sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre?

- Numerosi soggetti [Aeranti-Corallo, Andec, CRTV, Discovery, RTI, RTL, Still e TV Insieme] condividono la previsione dell'Autorità. Fatte salve le proprie

considerazioni esposte nella risposta alla domanda D5, un soggetto [Anitec-Assinform] non evidenzia controindicazioni all'avvio di un Tavolo tecnico *ad hoc*.

- Un soggetto [Aeranti-Corallo] invita l'Autorità a stabilire le modalità per la definizione delle proposte di cui all'articolo 6, comma 3 dello schema di regolamento. Un altro soggetto [RTI] ritiene che nell'ambito del Tavolo tecnico debbano essere definiti anche le dimensioni e il posizionamento del logo. Un soggetto [TV Insieme] propone di estendere la partecipazione al Tavolo tecnico anche ai rappresentanti di associazioni dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA). Un soggetto [Discovery] invita l'Autorità a prevedere tempistiche di avvio e durata del Tavolo tecnico più brevi rispetto a quelle proposte nel testo sottoposto a consultazione.
- Un soggetto [Rai] non ritiene necessaria l'istituzione di un Tavolo tecnico.
- Ferma restando la non necessità ed utilità del logo unico, un soggetto [TIM] conferma la propria disponibilità a confrontarsi nell'ambito del Tavolo tecnico.
- Un soggetto [Vodafone] rinvia alla propria risposta al quesito precedente.

Allegato A alla delibera n. 14/23/CONS – D7: si condivide la previsione riguardante le tempistiche di implementazione delle misure?

- Diversi soggetti [Aeranti-Corallo, CRTV, RTI, RTL, Still e TV Insieme] condividono la previsione dell'Autorità.
- Tenuto conto delle tempistiche della catena produttiva, due soggetti [Andec e Anitec-Assinform] ritengono che il tempo necessario per l'implementazione delle misure non possa essere inferiore a 24 mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione della delibera finale.
- Un soggetto [Discovery] auspica la previsione di tempistiche di implementazione delle misure più brevi rispetto a quelle proposte nel testo sottoposto a consultazione.
- Un soggetto [Rai] ritiene che i tempi di attuazione delle misure da parte dei produttori varino tra i sei e i 24 mesi e che interventi retroattivi oltre i tre o quattro anni dall'immissione sul mercato potrebbero non essere praticabili per cessata manutenzione delle *line up* più datate.



- Due soggetti [CRTV e RTI] ritengono necessario prevedere un termine finale alla durata del Tavolo tecnico. Secondo uno dei due [RTI] deve essere garantita l'applicazione delle nuove disposizioni anche nel parco installato di televisori, quanto meno con riferimento ai dispositivi venduti a partire dal 1° gennaio del 2020, che dovrebbero essere adeguati, mediante aggiornamento *software*, non oltre i sei mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari, tempistica condivisa dall'altro soggetto [CRTV]. Per quanto riguarda i telecomandi, i medesimi soggetti [CRTV e RTI] suggeriscono di prevedere che le case costruttrici che hanno commercializzato televisori con telecomandi sprovvisti di tasti numerici nel periodo tra l'inizio del 2020 e la data in cui le previsioni delle attuali disposizioni entreranno in vigore mantengano in commercio telecomandi sostitutivi dotati di tasti numerici, compatibili con i dispositivi già commercializzati, per un periodo molto lungo di tempo e che tali telecomandi siano resi disponibili al pubblico a prezzi accessibili e distribuiti presso tutti i principali negozi di elettronica di consumo.
- Un soggetto [CRTV] ritiene che debba essere introdotto nel regolamento l'elenco dei dispositivi a cui si applicano le misure.
- Un soggetto [TIM] rileva che una indicazione sui tempi di realizzazione potrà essere fornita solo ad esito del Tavolo tecnico, ossia nel momento in cui sarà chiaro quali saranno (e se ci saranno) modifiche da apportare al proprio dispositivo. Qualora ci fossero interventi da apportare, TIM ritiene che, in considerazione dell'esistenza di dispositivi già in circolazione (inclusi quelli in magazzino), eventuali modifiche debbano riguardare i soli dispositivi prodotti dopo un congruo intervallo di tempo dall'entrata in vigore della presente regolamentazione.
- Un soggetto [Vodafone] ritiene che la tempistica proposta non sia congrua in quanto non tiene in considerazione che molti dei soggetti destinatari delle misure non sono produttori di apparati e sono, di conseguenza, dipendenti dalla relazione con tali soggetti per l'implementazione delle misure. Il medesimo soggetto [Vodafone] propone, pertanto, che il Tavolo tecnico non abbia durata inferiore a 6 mesi, prevedendone ulteriori 12 per l'implementazione.

Allegato A alla delibera n. 14/23/CONS – D1: si condivide la conferma dell'obbligo di installazione del sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre su tutti i dispositivi idonei alla ricezione del segnale televisivo digitale terrestre?

- In merito alle osservazioni sull'ambito di applicazione della regolamentazione in tema di accessibilità del sistema di numerazione automatica dei canali DTT,

l'Autorità conferma che le disposizioni di cui all'Allegato A alla presente delibera si applicano a tutti i dispositivi idonei alla ricezione del segnale DTT – ossia dotati di sintonizzatore DTT, quali televisori, *decoder, dongle, etc.* – e a tutte le interfacce utente installate su dispositivi dotati di sintonizzatore DTT. Le previsioni di cui all'Allegato A alla presente delibera non si applicano, pertanto, ai dispositivi e alle interfacce utente che consentono la fruizione dei canali del digitale terrestre ritrasmessi su Internet o su piattaforma satellitare. Al fine di fornire maggiore chiarezza, l'Autorità ritiene opportuno riformulare parzialmente le definizioni riportate all'articolo 1 dell'Allegato A alla delibera sottoposta a consultazione.

Allegato A alla delibera n. 14/23/CONS – D2: si condivide la previsione che i gestori delle interfacce software e i produttori di dispositivi idonei alla ricezione del segnale televisivo digitale terrestre attribuiscono le numerazioni conformemente a quanto previsto dai piani stabiliti dall'Autorità?

- Per quanto concerne la previsione sull'attribuzione delle numerazioni conformemente a quanto disposto dai piani di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre stabiliti dall'Autorità, tenuto conto delle osservazioni pervenute, l'Autorità ritiene necessario chiarire quanto segue. Nel caso di sistemi di trasmissione diversi da quelli in tecnologia digitale terrestre, quali i sistemi satellitari o i sistemi di trasmissione via IP, che offrono nell'ambito di offerte a pagamento, caratterizzate da un *bundle* tra dispositivo e servizi di media, anche contenuti in DTT – ossia tramite sintonizzatore DTT – tenuto conto della numerosità dei servizi forniti oltre a quelli diffusi in tecnologia digitale terrestre, i soggetti preposti alla gestione dell'EPG debbono assicurare per i canali fruibili in DTT lo stesso ordinamento previsto dai piani dell'Autorità, ma non necessariamente nello stesso arco di numerazione previsto dai piani (a titolo meramente esplicativo, i servizi fruiti ai canali 1, 2 e 3 del DTT, in un sistema di ricezione satellitare o via IP possono rinvenirsi ai canali 1, 2 e 3, oppure ai canali 401, 402 e 403, oppure ancora 1001, 1002 e 1003 o 5001, 5002 e 5003). Alla luce di tali precisazioni, al fine di fornire maggiore chiarezza e trasparenza, l'Autorità ritiene opportuno apportare delle integrazioni all'Allegato A alla delibera sottoposta a consultazione.
- In merito alle interfacce *software*, in linea con quanto espresso nelle proprie valutazioni in corrispondenza della domanda D1, l'Autorità ritiene opportuno ribadire – e, di conseguenza, integrare le definizioni di cui all'Allegato A alla presente delibera – che tutte le interfacce utente installate su dispositivi dotati di

sintonizzatore DTT rientrano nel campo di applicazione delle previsioni di cui all'Allegato A alla presente delibera.

- Per quanto concerne la possibilità per l'utente di scegliere l'accesso ai canali DTT come schermata da visualizzare all'avvio del dispositivo, l'Autorità rileva che ciò rientra nell'ambito delle funzionalità di personalizzazione offerte dai singoli dispositivi e interfacce e ritiene che l'imposizione di tale previsione sia non proporzionata all'obiettivo regolamentare che si intende perseguire con il presente provvedimento, ossia di garantire che il sistema di numerazione automatica dei canali DTT sia installato e agevolmente accessibile.

Allegato A alla delibera n. 14/23/CONS – D3: si condivide la previsione concernente la fornitura di telecomandi (almeno uno), per dispositivi idonei alla ricezione del segnale televisivo digitale terrestre, che presentino i tasti numerici e che tali tasti siano utilizzabili dall'utente da qualsiasi ambiente?

- L'Autorità ritiene opportuno confermare la previsione circa la presenza dei tasti numerici su almeno un telecomando associato a un dispositivo, in quanto ritenuta necessaria al fine di garantire condizioni non discriminatorie tra tutti gli attori presenti sul mercato. Infatti, dal momento che sul telecomando associato al dispositivo idoneo alla ricezione del segnale televisivo digitale terrestre sono già, usualmente, presenti i tasti rapidi per accedere direttamente alle applicazioni di alcuni fornitori di servizi di media, l'Autorità considera necessario, in un'ottica di non discriminazione, che sia garantita anche la presenza dei tasti numerici che consentono l'accesso ai canali DTT. Nella stessa ottica di non discriminazione, l'Autorità non ritiene opportuna l'introduzione di un tasto *ad hoc* per l'accesso ai canali DTT, o parimenti ai soli servizi radiofonici, ritenendo più che sufficiente la presenza dei tasti numerici per garantire condizioni di facile accessibilità a tali canali. Tuttavia, nell'ottica di privilegiare le preferenze degli utenti, qualsiasi telecomando aggiuntivo fornito, qualora non preveda tasti numerici, dovrà includere un tasto che consenta all'utente di accedere alla selezione delle sorgenti video.
- A tal proposito, l'Autorità rileva che sul punto si è espresso anche il Parlamento europeo, con la decisione del 9 maggio u.s. sull'implementazione della *direttiva sui servizi di media audiovisivi*,¹ con la quale il Parlamento europeo rileva, *inter alia*, l'importanza dei tasti numerici sui telecomandi al fine di assicurare la visibilità e la

¹ Disponibile al link https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0134_EN.pdf.



raggiungibilità (*findability*) dei servizi ritenuti di interesse generale e come la rimozione di tali tasti, messa in atto da alcuni produttori, metta a rischio i sistemi di numerazione tradizionali.

- L’Autorità ritiene, inoltre, opportuno confermare la previsione concernente l’abilitazione dei tasti numerici a partire da qualsiasi ambiente, servizio, funzionalità o applicazione che l’utente sta utilizzando al momento della digitazione del tasto, ad eccezione degli ambienti o servizi in cui l’uso dei tasti numerici è necessario per consentire l’inserimento di caratteri alfanumerici. Al fine di chiarire questo ultimo aspetto, l’Allegato A è integrato di conseguenza.
- Per quanto concerne l’osservazione circa la possibilità di prevedere più telecomandi o un selettore sul telecomando per selezionare la tipologia di numerazione nel caso in cui più sistemi di trasmissione coesistano sullo stesso dispositivo, ad esempio satellitare e terrestre, l’Autorità non considera necessario introdurre una previsione in tal senso, in quanto, in genere, esiste un’unica EPG che consente di accedere ad entrambe le tipologie di contenuti.

Allegato A alla delibera n. 14/23/CONS – D4: si condivide la previsione che i contenuti televisivi trasmessi in digitale terrestre siano accessibili direttamente dalla prima finestra delle home page dei dispositivi e che il sistema di numerazione automatica sia accessibile con un numero massimo di due click?

- L’Autorità precisa che i dispositivi idonei alla ricezione del segnale televisivo digitale terrestre di tipo “tradizionale”, ossia destinati al solo uso tramite sintonizzatore DTT, quindi non connettabili a Internet né dotati della possibilità di ricevere il segnale satellitare, non presentando una *home page* di navigazione ma sintonizzandosi direttamente sui canali DTT, non sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 4 dell’Allegato A alla presente delibera. Al fine di fornire maggiore chiarezza in tal senso, l’Autorità integra, di conseguenza, l’articolo 4 dell’Allegato A alla delibera sottoposta a consultazione. Qualora ai dispositivi citati fosse collegato un *decoder*, un *dongle* o un altro *device* dotato di sintonizzatore DTT e in grado di fornire una *home page* di navigazione, le disposizioni succitate si applicherebbero ai produttori di tali dispositivi e ai gestori delle relative interfacce utente.
- Per quanto concerne il limite massimo dei due *click* previsto per accedere al sistema di numerazione automatica dei canali DTT, tenuto conto delle osservazioni pervenute e della circostanza che l’agevole accessibilità a tale sistema è già

garantita dalla presenza di almeno un telecomando dotato di tasti numerici, abilitati da qualsiasi ambiente del dispositivo, l’Autorità ritiene opportuno rimuovere tale previsione e, quindi, eliminare il comma 4 dell’articolo 4 dell’Allegato A alla delibera sottoposta a consultazione.

- In merito alle osservazioni circa la possibilità di prevedere in fase di installazione o al momento dell’accensione del dispositivo la sintonizzazione automatica sui canali DTT, l’Autorità non ritiene opportuno accogliere tale proposta, in un’ottica di proporzionalità dell’intervento regolamentare all’obbiettivo preposto, reputando sufficienti le previsioni incluse nell’Allegato A alla presente delibera al fine di garantire condizioni di facile accessibilità ai canali DTT.
- Per quanto concerne l’eventuale previsione di un’icona in *home page* per l’accesso ai contenuti radiofonici, l’Autorità rileva come un accesso agevole ai contenuti radiofonici trasmessi in DTT sia già garantito tramite il logo che consente di accedere al sistema di numerazione automatica dei canali DTT.
- In merito all’osservazione che individua alcune previsioni di cui all’articolo 4 dell’Allegato A alla delibera sottoposta a consultazione come alternative tra loro, l’Autorità chiarisce che le previsioni di cui all’articolo citato non costituiscono previsioni alternative tra loro.
- Circa la possibilità di proporre, accanto all’icona del DTT, visualizzazioni ulteriori per accedere ai canali DTT, l’Autorità chiarisce che il produttore del dispositivo o il gestore dell’interfaccia utente è nella piena libertà di organizzare e progettare la propria *home page* una volta rispettate le previsioni di cui all’Allegato A alla presente delibera, ossia, nel caso di specie, una volta prevista nella prima finestra dell’*home page*, vale a dire nel primo livello di offerta all’utente, l’icona per accedere ai canali DTT.

Allegato A alla delibera n. 14/23/CONS – D5: si condivide la previsione concernente l’utilizzo di un unico logo per l’accesso al sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre?

- Per quanto concerne l’applicabilità di tale disposizione ai dispositivi “tradizionali”, ossia ai dispositivi destinati al solo uso tramite sintonizzatore DTT, ossia non connettabili a Internet né dotati della possibilità di ricevere il segnale satellitare e che non presentano una *home page* di navigazione, l’Autorità rimanda a quanto espresso nelle proprie valutazioni in corrispondenza della domanda D4.

- In merito alla possibilità che il logo previsto costituisca una complicazione o comporti un sovraccarico delle interfacce utente, tenuto conto anche dell'eliminazione della previsione concernente i due *click* per accedere al sistema di numerazione automatica (si vedano, in merito, le valutazioni in corrispondenza della domanda D4), l'Autorità rileva come le previsioni di cui all'Allegato A alla presente delibera rischierebbero di rivelarsi inefficaci se l'utente incontrasse difficoltà nell'accedere agevolmente, una volta acceso il dispositivo, alla lista dei canali della televisione digitale terrestre e, per tale motivo, ritiene opportuno confermare la previsione di cui all'articolo 4 dell'Allegato A.
- L'Autorità ribadisce che l'icona prevista all'articolo 4 dell'Allegato A alla presente delibera, come ivi indicato, consente di accedere al sistema di numerazione automatica dei canali della televisione trasmessa su piattaforma digitale terrestre.

Allegato A alla delibera n. 14/23/CONS – D6: si condivide la previsione concernente l'avvio di un Tavolo tecnico ad hoc al fine di pervenire a una definizione condivisa del logo per l'accesso al sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre?

- In merito all'opportunità di definire alcuni dettagli concernenti il Tavolo tecnico *ad hoc*, l'Autorità ritiene necessario fornire le seguenti indicazioni. Il Tavolo tecnico, istituito presso la Direzione competente dell'Autorità e finalizzato alla definizione delle modalità attuative delle previsioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, dell'Allegato A alla presente delibera, è aperto alla partecipazione di tutti i soggetti interessati, incluse le associazioni di fornitori di servizi di media. Durante i lavori, il Tavolo tecnico definisce una o più proposte (nel caso in cui non si riesca ad addivenire a una proposta condivisa all'unanimità) su cui l'Autorità si esprime tramite delibera. L'Autorità ritiene, altresì, non proporzionato prevedere che nell'ambito del Tavolo tecnico siano definiti anche dimensioni e posizionamento dell'icona, ma considera opportuno lasciare ai gestori delle interfacce utente e ai produttori di dispositivi idonei alla ricezione del segnale televisivo digitale terrestre, la libertà di definire tali dettagli nel rispetto di quanto previsto dalla presente disciplina. Da ultimo, l'Autorità ritiene opportuno adeguare le tempistiche individuate nel provvedimento sottoposto a consultazione concernenti il Tavolo tecnico *ad hoc*, al fine di tener conto delle osservazioni pervenute. Alla luce di tali considerazioni e indicazioni, l'Autorità ritiene opportuno integrare quanto previsto all'articolo 6 dell'Allegato A alla delibera sottoposta a consultazione.

Allegato A alla delibera n. 14/23/CONS – D7: si condivide la previsione riguardante le tempistiche di implementazione delle misure?

- Tenuto conto delle osservazioni pervenute in merito alle tempistiche di implementazione delle misure previste dall’Allegato A, l’Autorità ritiene proporzionato prevedere che le misure che comportano una modifica di natura “*hardware*”, ossia quelle previste all’articolo 4, commi 1 e 2, dell’Allegato A alla presente delibera, si applichino ai soli dispositivi idonei alla ricezione del segnale televisivo digitale terrestre la cui immissione sul mercato avviene a partire da diciotto mesi dalla pubblicazione della presente delibera. In merito, invece, a tutte le altre misure previste dall’Allegato A della presente delibera, l’Autorità precisa che esse si applicano retroattivamente a tutte le interfacce utente e a tutti i dispositivi idonei alla ricezione del segnale televisivo digitale terrestre, anche quelli già commercializzati che risultano ancora presenti nelle catene di produzione e di manutenzione per i quali risulterebbe, quindi, fattibile e non oneroso un aggiornamento del *software*. In tali casi, trattandosi di modifiche di natura *software*, l’Autorità ritiene congruo prevedere l’entrata in vigore delle misure a dodici mesi dopo la pubblicazione della presente delibera, ad eccezione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 4 che entrano in vigore dodici mesi dopo la conclusione dei lavori del Tavolo tecnico di cui all’articolo 6. Alla luce di tali considerazioni, l’Autorità ritiene opportuno integrare quanto previsto all’articolo 7 dell’Allegato A alla delibera sottoposta a consultazione. L’Autorità ritiene altresì di comprendere tutti i dispositivi che sono stati iscritti a godere del beneficio degli incentivi statali di cui all’articolo 1, comma 614, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
- Circa la possibilità di introdurre nel regolamento di cui all’Allegato A l’elenco dei dispositivi a cui si applicano le misure, considerata la rapidità dell’evoluzione tecnologica e la conseguente continua comparsa sul mercato di nuovi modelli di dispositivi e di aggiornamenti *software* delle interfacce utente, l’Autorità non ritiene opportuna una previsione in tal senso in quanto richiederebbe una continua attività di aggiornamento dell’elenco e non avrebbe una immediata funzione di utilità, dal momento che le previsioni di cui all’Allegato A alla presente delibera già individuano senza ambiguità l’ambito di applicazione delle misure.
- In merito all’opportunità di prevedere un termine finale alla durata dei lavori del Tavolo tecnico, l’Autorità richiama quanto già previsto all’articolo 6, comma 4, dell’Allegato A alla presente delibera, ossia che i lavori del Tavolo tecnico avranno una durata massima pari a 90 giorni. L’Autorità ritiene che un periodo di tempo di 90 giorni sia più che congruo al fine di pervenire all’individuazione dell’immagine

o dicitura da riportare sull'icona per accedere ai canali della televisione digitale terrestre.

- L'Autorità precisa, altresì, che le attività svolte in seno al citato Tavolo tecnico, essendo incentrate sulla definizione dell'icona che consente di accedere ai canali della televisione digitale terrestre, non pregiudicano l'applicazione delle restanti previsioni di cui all'Allegato A alla presente delibera, quali l'utilizzo della numerazione conformemente a quanto previsto dai piani di numerazione automatica dei canali DTT stabiliti dall'Autorità e le previsioni relative ai tasti numerici presenti sui telecomandi.

VISTI gli atti del procedimento;

RILEVATO che lo schema di Regolamento è stato altresì notificato alla Commissione europea ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535, per il tramite dell'Unità centrale di notifica del MISE e che decorso il periodo di *standstill* non sono state formulate osservazioni;

RITENUTO pertanto, considerati i rilievi e le osservazioni formulate nell'ambito della consultazione pubblica dai soggetti interessati, di adottare il regolamento in materia di accessibilità del sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. È approvato il regolamento in materia di accessibilità del sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre di cui all'Allegato A alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

2. L'Autorità si riserva di rivedere il regolamento in materia di accessibilità del sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre di cui all'Allegato A alla presente delibera, trascorsi tre anni dalla data di pubblicazione della stessa.



3. Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

La presente delibera, comprensiva dell'Allegato A, è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 22 novembre 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba